



COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **SEI** del mese di **APRILE** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CAMBIANICA MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MOCCHI ARIANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUNI ALESSIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VALLI LINDA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NOSARI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FELOTTI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RONCOLI SPERANZA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TRAPLETTI MARISCKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MORA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma da 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- ai sensi del comma 846 del medesimo articolo 1: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTA, in particolare, la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare:

- 1) il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:
 - Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP) ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 41 del 29/06/1994;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con delibera di C.C. n. 75 del 27/11/1995;
 - Delibera di G.C. n. 138 del 04/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di G.C. n. 137 del 04/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- 2) il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dall'art. 32 del "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati e posteggi isolati" approvato con delibera di C.C. n.62 del 16/09/2002;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- al comma 817 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- al comma 838 Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021), che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che si ritiene che il regolamento in oggetto avrà decorrenza 1 gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti rubricato al protocollo n. 1348 del 06.04.2021;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del settore finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di istituire il Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art. 1, comma dal n. 816 al n. 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di approvare il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le disposizioni del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale" decorrono dall'1 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000;

4. di dare atto altresì che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

5. di dare atto che il presente regolamento definisce altresì le tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

6. di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'istituzione e applicazione del Canone Unico Patrimoniale” contestualmente alla pubblicazione della presente;

Di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, per dar corso ai successivi provvedimenti.

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
PANTO' DR NUNZIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 151, comma 4.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
PANTO' DR. NUNZIO

IL SINDACO
TRAPLETTI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal . . e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO DR NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO DR NUNZIO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL
COMUNE DI BERZO SAN FERMO**

LEGGE 160/2019 ART.1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di BERZO SAN FERMO l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi delle disposizioni contenute nei commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche in difformità al titolo amministrativo.
3. In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili con il presente regolamento.

Art. 2 Soggetto attivo

- 1 Il canone è dovuto al Comune nel cui territorio si realizza il presupposto di legge. Ai fini dell'applicazione tariffaria del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3 Soggetto obbligato al pagamento

- 1 Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

2 Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione . Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 5 Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in :

- a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici

2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:

- a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare
- b) giornalieri nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare

Art. 6 Determinazione del canone

1 Il canone è determinato in base:

- a) alla durata dell'occupazione
- b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari
- c) alla tipologia
- d) alle finalità
- e) alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico

2 Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati stante la situazione del territorio dell'ente, in un'unica categoria.

3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

4 Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici sono definite negli allegati

5 Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

6 La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina

delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.

7. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali

8 Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

9 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

10 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

11 Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, sulla base dell'apposito coefficiente tariffario.

Art. 7 Passi carrabili

1 La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 8 Sottosuolo e serbatoi

1 Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

2 Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 9 Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1 Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 10 Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo

1 Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni (non cumulabili):

- a) esenzione totale per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- b) esenzione totale per le occupazioni per manifestazioni, raccolta firme o comunque iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq le altre occupazione realizzate da partiti politici sono ridotte del 85% ;
- c) esenzione totale per le occupazioni temporanee effettuate da comitati, associazioni, fondazioni dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative), ONLUS e ogni altro ente senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità e di raccolta fondi;
- d) esenzione totale per i passi carrabili;
- e) esenzione totale alle occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni ed eventi patrocinati dal comune;
- f) alle occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore si applica un' ulteriore riduzione sulla tariffa del 50% mediante apposito coefficiente di riduzione indicato nella delibera tariffaria;
- g) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% mediante apposito coefficiente di riduzione, indicato nella delibera tariffaria;
- h) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% (per occupazioni a carattere ricorrente si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta nel corso dell'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario) mediante apposito coefficiente di riduzione, indicato nella delibera tariffaria;
- i) alle occupazioni edilizie si applica la riduzione del 85% mediante apposito coefficiente di riduzione, indicato nella delibera tariffaria
- j) esenzione totale per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono lavori per conto del Comune, tale esenzione si applica anche alle imprese che svolgono lavori in sub appalto debitamente autorizzati;
- k) esenzione totale per le occupazioni relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali;
- l) esenzione totale per le aste delle bandiere.

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 11 Presupposto per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2 Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Art. 12 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1 Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2 Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3 In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4 Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.

10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ed è commisurata ad un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 13 Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente.

alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 14 Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1 I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso

2 La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.

3 Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.

4 Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

Art. 15 Regole per gli impianti pubblicitari

1 La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste regolamenti comunali in materia e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)

2. Con apposito provvedimento, il Comune può adottare il Piano generale degli impianti attenendosi ai seguenti criteri:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico.

Art. 16 Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1 Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Art. 17 Ulteriori esenzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone è altresì esente :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per le annualità 2021 e 2022, in ragione delle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria, le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, esclusivamente per la fattispecie relative alla tariffa annuale;
- e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO IV TARIFFA

Art. 18 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti.
- 2 La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 19 Tariffa standard giornaliera

- 1 La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 , nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60 , prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti
- 2 La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 20 Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimenti per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Art. 21 Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

- 1 Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che

occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

2 Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4 Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per il solo anno 2021 il versamento del canone è effettuato entro il 30 giugno 2021.

Art. 22 Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

1 Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in un'unica categoria.

Art. 23 Esclusione del canone di occupazione

1 L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico. La disposizione si applica in caso di identità di base imponibile (pubblicità e occupazione).

2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 24 Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre i novanta giorni si versa la tariffa annuale.

Art. 25 Suddivisione in zone per la diffusione messaggi pubblicitari e determinazione dei coefficienti

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico

2. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno fino all'adozione di nuove tariffe.

TITOLO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 26 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e la sottoscrizione del richiedente munito dei poteri di firma. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

5 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è la medesima descritta dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

5. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.

6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista all'art. 47.

8. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici

Art. 27 Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 28 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30.
- 4 L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 29 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto

ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione

della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

3. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica e il versamento delle somme previste dal precedente comma 2

7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

8. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza

10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

11. Il Direttore dei lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 30 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva

Art. 31 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso

di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3 L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4 . Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 32 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Dirigente competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Dirigente competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Dirigente competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile

Art. 33 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione ;
- b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente ;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.
 4. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
 5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Comune può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO VI Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie Art. 34 Istanze

per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é

soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 35 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la dichiarazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà procedere a rilascio del provvedimento. Nei casi in cui è ammessa la dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione,

la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. L'efficacia decorre dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo ivi indicato e decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione

Art. 36 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento.
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste;

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari a individuare il soggetto interessato e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 37 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata

3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari che non permettano la rimozione della pubblicità, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 38 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può

essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3 L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4 Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 39 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2 Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 40 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO VII SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,

contenenti

comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 42 Tariffa pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è pari alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 pari a euro 0,60 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie del presente regolamento
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50%.
6. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il canone è maggiorato del 100%.
7. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.

Art. 43 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone

Articolo 44 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 45 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art 46 Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite di cui all'articolo 41, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune
2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 42 del presente regolamento con applicazione delle disposizioni previste per i casi di riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni.

TITOLO VIII DICHIARAZIONE – VERSAMENTO – ACCERTAMENTO

Art. 47 Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) presentazione di dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
 - c) Per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone
 - d) Per i seguenti casi di pubblicità:
 - locandine in genere
 - distribuzione a mano
 - automezzi (permanente e temporanea)
 - aeromobili /voli aerei
 - tavoli, sedie, segna prodotti, gelati e/o bibite
 - cartelli vendesi affittasi di agenzie immobiliari o privati
 - cartelli di cantiere inferiori a 2 mq.
 - pubbliche affissioni

3 La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento. Unitamente alla dichiarazione deve essere trasmesso il versamento eseguito per il canone dovuto.

Art. 48 Termini di versamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione ovvero, dove non prevista, prima della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 46. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione 2 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza del titolo amministrativo e tenuto conto dei termini previsti dal comma 2 per il caso di rateizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo amministrativo. Per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno. Per il solo anno 2021 il versamento del canone è effettuato entro il 30 giugno 2021. Per importi superiori a Euro 1.500,00 può essere corrisposta in quattro rate con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio, 30 settembre.
- 3 Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Non si procede a versamento se l'importo complessivamente dovuto dal titolo amministrativo o dalla dichiarazione presentata risulta inferiore a 12,00 euro
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 49 Accertamenti - Recupero canone

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per

le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 50 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3 Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 de d. lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento. 4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 51 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il

ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 52 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.
4. Gli atti di cui alla comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
- 5 Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0.00. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto,

maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 20.00.
7. Per la dilazione di pagamento si rinvia alla Legge 160/2019 commi 796-801.

Art. 53 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
 - c) convalidare le autorizzazioni pubblicitarie attive e rilasciate fino al 31.12.2020 ovvero sanare le fattispecie prive di autorizzazione quando dichiarate ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Art. 54 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATI

Tariffe del canone unico con coefficienti

TARIFFA ANNUALE**TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX LEGGE
160/2019****30,00 €**

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA NORMALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,379	11,37 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,568	17,04 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,852	25,56 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	1,136	34,08 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,757	22,71 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	1,136	34,08 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,420	42,60 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,704	51,12 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,379	11,37 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,568	17,04 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,852	25,56 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	1,136	34,08 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m ²	1,102	33,06 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m ²	1,653	49,59 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m ²	1,102	33,06 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 m ²	1,653	49,59 €

TARIFFA ANNUALE
TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX LEGGE
160/2019

30,00 €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA UNICA	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generica	0,59	17,70 €
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo	0,59	17,70 €
Occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate e per la superficie assegnata	0,59	17,70 €
Distributori automatici di tabacchi	0,34	10,20 €
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	0,59	17,70 €
Serbatoi di carburante con capacità sino a 3.000 litri	1,03	30,90 €
Serbatoi di carburante con capacità superiore a 3.000 litri - aumento punto precedente per ogni 1.000 litri superiore	0,26	7,80 €
Occupazione cavi e condutture servizi pubblica utilità	1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00	

TARIFFA GIORNALIERA**TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE EX LEGGE 160/2019****0,60 €**

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA	
	NORMALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,19	€ 0,11
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,28	€ 0,17
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,42	€ 0,25
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,57	€ 0,34
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,38	€ 0,23
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,56	€ 0,34
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,70	€ 0,42
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	0,85	€ 0,51
Pubblicità effettuata con proiezioni per i primi 30 gg	3,44	€ 2,06
Pubblicità effettuata con proiezioni dopo i primi 30 gg	1,71	€ 1,03
Pubblicità effettuata con aeromobili	83,33	€ 50,00
Pubblicità effettuata con palloni frenati	41,67	€ 25,00
Volantinaggio	3,44	€ 2,06
Locandine per un periodo di 30 giorni	1,90	€ 1,14
Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	10,32	€ 6,19
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze fino a 5,50 mq per un periodo di 15 giorni	1,27	€ 0,76
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze da 5,51 mq a 8,50 mq, per un periodo di 15 giorni	1,90	€ 1,14
Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,17	€ 0,10
Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,25	€ 0,15
Diritti di urgenza	50,00	€ 30,00

MAGGIORAZIONI - AFFISSIONI

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il canone è maggiorato del 100%.

Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% della tariffa.

TARIFFA GIORNALIERA**TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE EX LEGGE****160/2019****0,60 €**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA UNICA	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generico	1,750	€ 1,05
Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo	1,750	€ 1,05
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - fino a 14 giorni	1,750	€ 1,05
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - oltre i 14 giorni fino ai 30 giorni	1,050	€ 0,63
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - oltre i 30 giorni	0,700	€ 0,42
Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,350	€ 0,21
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive	0,350	€ 0,21
Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito	2,100	€ 1,26
Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex tarig)	0,330	€ 0,20
Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - beni durevoli - (compresa ex tarig)	0,320	€ 0,19
Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - (compresa ex tari giornaliera)	0,450	€ 0,27